



ItalSCANIA S.p.A.

PROCEDURA WHISTLEBLOWING (segnalazione di Violazioni normative) di ITALSCANIA SPA

CREATO	ADACTA TAX & LEGAL (AVV. LUCA DE MURI)
CONTROLLATO	14.12.2023 (OdV)
APPROVATO	AMMINISTRATORE DELEGATO (Enrich Enrique)
VERSIONE	1.0
DATA	17.12.2023

ITALSCANIA S.P.A.
Via di Spini, 21
38121 Trento - Italia

Telefono
0461 996111
Int. +39 0461 996111

Telefax
0461 996198
Int. +39 0461 996198

Internet: www.scania.it
E-mail: italscania@scania.it

Indice

Indice.....	2
1. SCOPO.....	3
2. DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
2.1. Definizioni.....	3
2.2. Ambito di applicazione soggettivo.....	9
2.3. Ambito di applicazione oggettivo.....	11
3. DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'.....	12
3.1. Generalità.....	12
3.2. Oggetto della Segnalazione.....	12
3.3. Tipologie di Segnalazione.....	13
3.4. Gestore delle Segnalazioni.....	14
3.5. Esame delle Segnalazioni.....	16
3.6. Indagine.....	20
3.7. Azioni conseguenti alla Segnalazione.....	25
4. CONSERVAZIONE.....	29
5. TUTELA LEGALE.....	30
6. DISTRIBUZIONE.....	30
7. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI.....	31
8. ALTRO.....	31
APPENDICE A - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	32
APPENDICE B - TUTELE.....	34
APPENDICE C - Scania Group Policy 20.....	42

1. SCOPO

Lo scopo della presente Politica di Gestione delle Segnalazioni (di seguito, la "**Politica**" o "**Procedura**") è quello di definire e stabilire un modello adeguato ed efficiente per il funzionamento del Sistema Informativo Interno (o "**Sistema di Gestione segnalazioni**") che consente di ricevere ed elaborare le comunicazioni di atti o di omissioni che possono costituire Violazioni Settoriali, in conformità:

- alla normativa in materia [DIRETTIVA (UE) 2019/1937 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2019 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione (di seguito, "**Direttiva Whistleblowing**"), e
- al D.Lgs. 24/2023.

La Procedura intende agevolare la corretta attuazione del diritto comunitario (certezza del diritto) e, dunque, assicurare il «**benessere**» della Società. Obiettivo è la «**trasparenza**» dell'azione privata, che costituisce la strada per un'azienda realmente virtuosa. La Società gestisce le Segnalazioni, inoltre, per **evitare di incorrere in effetti pregiudizievoli** connessi alle Violazioni (es. pubblicità negativa sul mercato).

Lo scopo della presente Procedura è quello di **garantire una gestione professionale, confidenziale, imparziale e un'adeguata tutela dei diritti degli interessati** durante l'intero processo di realizzazione, gestione, elaborazione, indagine e risoluzione delle Segnalazioni effettuate attraverso il Canale Interno di Segnalazione della Società.

La presente Procedura regola i ruoli, i processi e gli strumenti di funzionamento del Canale Interno di Segnalazione della Società, in modo tale da **disciplinare le questioni relative alle Segnalazioni effettuate, nonché la gestione e la risoluzione delle stesse** da parte del Gestore della Segnalazione designato.

I processi di elaborazione, investigazione, risoluzione e, in generale, gestione delle Segnalazioni ricevute ai sensi della presente Procedura saranno governate dai principi generali di **equità procedurale, presunzione di innocenza, protezione degli informatori, riservatezza, necessita di sapere e informazione, anonimato, ragionevolezza, legalità, tempestività, cooperazione, obiettività e indipendenza, diritto di assistenza legale**, stabilendo nella presente Procedura i meccanismi corrispondenti al fine di evitare la concomitanza di possibili conflitti di interesse.

Inoltre, i diritti a essere informati delle azioni o omissioni attribuite e alla presunzione di innocenza delle Persone Coinvolte sono garantiti da questa Procedura.

2. DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

2.1. Definizioni

Ai fini della Procedura si applicano le seguenti definizioni (in ordine alfabetico):

Altre Violazioni normative	<i>Qualsiasi violazione regolamentare che non sia una Grave Violazione normativa</i>
ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione (o Autorità Competente)	<i>Autorità amministrativa indipendente italiana designata a i) ricevere le Segnalazioni Esterne e ii) svolgere le funzioni previste dalla Direttiva, compreso il riscontro al Segnalante, in particolare per quanto riguarda il Séguito dato alle Segnalazioni e l'irrogazione di sanzioni amministrative, nei casi previsti dal Decreto</i>
Canali di Segnalazione ITALSCANIA	<i>Canali per l'effettuazione della Segnalazione, messi a disposizione del Segnalante da parte della Società, in caso di Segnalazione Interna; Tali Canali di Segnalazione Interna a loro volta si definiscono Interni o Esterni a seconda che vengano gestiti direttamente dalla Società o rispettivamente di terzi soggetti dalle stesse autorizzati</i>
Canali di Segnalazione ANAC	<i>Canali per l'effettuazione della Segnalazione, messi a disposizione del Segnalante da parte dell'ANAC, in caso di Segnalazione Esterna relativa a Ritorsioni o a violazioni della presente Procedura o di altri obblighi posti a carico della Società dal decreto Whistleblowing;</i>
Categorizzazione	<i>La classificazione di una Segnalazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, del TRATON Investigation Office o dello SCANIA Investigation Office dopo il completamento del controllo di ammissibilità e di plausibilità e la prevalutazione dei rischi potenziali</i>
Central VW Investigation Office	<i>Central Investigation Office operante presso la società Volkswagen AG</i>
Joint Cordination Committee	<i>Il comitato istituito sotto la guida del TRATON Investigation Office, come meglio definito nell'art. 4 della Politica del Gruppo SGP20</i>
Contesto lavorativo	<i>Attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dei Rapporti giuridici, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle Violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire Ritorsioni in caso di Segnalazione o di Divulgazione Pubblica o di denuncia all'Autorità giudiziaria</i>
Coordinatore delle Risorse Umane	<i>La persona nominata all'interno del dipartimento Risorse Umane di TRATON SE che svolge a livello centrale i compiti di gestione del personale in conformità alla Politica del Gruppo</i>

Decreto Whistleblowing	<i>D.Lgs. 24/2023 di recepimento in Italia della Direttiva Whistleblowing</i>
Divulgazione Pubblica	<i>Rendere di pubblico dominio Informazioni sulle Violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone (es. radio, televisione, blog, internet, campagne e-mail automatizzate)</i>
Direttiva Whistleblowing	<i>Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione</i>
Enti del Terzo Settore	<i>Enti che hanno stipulato convenzioni con l'ANAC per erogare Misure di sostegno</i>
Facilitatore	<i>Persona fisica che assiste una persona Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo Contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata</i>
Gestore/i della Segnalazione (o, nel Portale/software "Case Manager")	<i>Persona o persone designate in base alla presente procedura per ricevere la Segnalazione e/o svolgere le ulteriori attività previste della presente Procedura</i>
GDPR	<i>Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali</i>
Gravi Violazioni normative	<i>Le violazioni normative che incidono significativamente sugli interessi del Gruppo Scania (o del Gruppo TRATON o del Gruppo Volkswagen), in particolare sugli interessi di reputazione o finanziari, oppure che violano in modo significativo i valori etici del Gruppo Scania, come meglio esemplificate nella Scania Group Policy 20</i>
Group Policy T.45 Internal Investigations	<i>Group Policy T.45 Internal Investigations con cui la società TRATON SE ha attivato un sistema whistleblowing per la gestione di pretese violazioni normative rilevanti nell'ambito del Gruppo TRATON.</i>
Group Cooperation Agreement	<i>Group Cooperation Agreement in essere tra la Società e TRATON SE</i>
Gruppo Scania	<i>Scania AB e le sue controllate, tra cui la Società</i>
Gruppo TRATON	<i>TRATON SE e le sue filiali</i>
Informazioni sulle Violazioni	<i>informazioni, compresi fondati sospetti, riguardanti: i) Violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui la persona Segnalante o colui</i>

	<i>che sporge denuncia all'autorità giudiziaria o contabile intrattiene un Rapporto giuridico, nonché ii) elementi riguardanti eventuali condotte volte ad occultare tali Violazioni</i>
Informativa Privacy Whistleblowing	<i>Informativa comunicata ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR dalla Società agli Interessati</i>
Interessato/i	<i>Persona/a fisica/che a cui si riferiscono i dati personali trattati nell'ambito della raccolta e gestione delle Segnalazioni</i>
Misure di protezione	<i>Misure previste dal par. 2 dell'Appendice B della presente Procedura</i>
Misure di sostegno	<i>Misure previste dal par. 4 dell'Appendice B della presente Procedura</i>
Modello Organizzativo 231	<i>Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalle Società, ai sensi del D.Lgs. 231/2011 e ss.mm.ii. .</i>
Organismo di Vigilanza 231	<i>Organismo di Vigilanza designato dalle Società in relazione al Modello Organizzativo 231</i>
Persona Coinvolta (o Segnalato)	<i>Persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione interna o esterna ovvero nella Divulgazione Pubblica come persona alla quale la Violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella Violazione segnalata o divulgata pubblicamente</i>
Portale/Software	<i>Il portale cloud ISWEB, raggiungibile all'indirizzo web https://italscania.wbisweb.it/#/, incluse le funzionalità utilizzabili dagli utenti e il relativo database sicuro</i>
Procedura	<i>Il presente documento</i>
Procedure	<i>Insieme di direttive, istruzioni, protocolli e procedure scritte previste e attuate dalla Società al fine di prevenire le Violazioni, e/o di ridurre le conseguenze o il ripetersi</i>
Rapporto giuridico	<i>Rapporto giuridico intercorrente tra il Segnalante e l'organizzazione in cui è stata commessa o potrebbe essere commessa una Violazione; il Rapporto giuridico può essere diretto o indiretto (cioè tramite un terzo soggetto avente un Rapporto giuridico diretto con la/e Società)</i>
Rappresentanti dei lavoratori	<i>I sindacati, i comitati aziendali o altri organismi analoghi</i>
Riscontro	<i>Comunicazione al Segnalante di informazioni relative al Séguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione</i>

Ritorsione	<i>Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o della Divulgazione Pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante o che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto</i>
Sanzioni amministrative	<i>Sanzioni amministrative pecuniarie applicabili da parte dell'ANAC a fronte delle fattispecie di non conformità previste dal Decreto Whistleblowing</i>
Sanzioni disciplinari	<i>Sanzioni disciplinari applicabili da parte della Società in caso di inottemperanza alle previsioni di cui alla presente procedura</i>
Scania Group Policy 20 o "Politica del Gruppo SCANIA"	<i>Scania Group Policy 20 – Whistleblowing and Internal Investigations, adottata dal Gruppo Scania, costituente Appendice C della presente Procedura.</i>
Scania Corporate Investigation Office	<i>Canale locale di ricezione delle Segnalazioni e organo operativo che, ai fini della Politica del Gruppo, conduce le indagini, anche con il supporto di altri dipartimenti di SCANIA e ferme restando le prerogative dell'Organismo di Vigilanza 231 in base alla legge applicabile</i>
Segnalante	<i>persona fisica, indicato/a al Capitolo 2.2.3., che effettua la Segnalazione o la Denuncia all'Autorità Giudiziaria di Informazioni sulle Violazioni 231 acquisite nell'ambito del proprio Contesto lavorativo (inclusi gli, ma non limitatamente agli, Scania Employees e Scania Key Employees così come meglio definiti dalla Scania Group Policy 20).</i>
Segnalazione Esterna	<i>Comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni da parte del Segnalante presentata tramite il Canale di Segnalazione attivato dall'ANAC</i>
Segnalazione Interna	<i>Comunicazione, scritta od orale, delle Informazioni sulle Violazioni, presentata tramite i Canali di Segnalazione messi a disposizione dalla Società</i>
Séguito	<i>Azione intrapresa dal Gestore della Segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate</i>
Sistema Informativo Interno o "Registro delle segnalazioni"	<i>Portale/Software</i>
Società	<i>Ciascuna delle Società indicate nel Capitolo 2.2.1 che segue, a seconda del contesto</i>

Soggetti Esterni	<i>Segnalanti diversi dai Soggetti Interni</i>
Soggetti Interni	<i>Segnalanti definiti come interni nella tabella di cui al par. 2.2.3 della presente procedura</i>
Soggetti Tutelati	<i>Le persone previste dal par. 1 dell'Appendice B della presente Procedura, che possono usufruire delle Tutele.</i>
TRATON	<i>TRATON SE</i>
TRATON Disciplinary Committee	<i>Comitato responsabile della decisione circa le raccomandazioni relative a misure disciplinari, basate sull'esito dell'Indagine relative a Gravi Violazioni normative commesse da Dipendenti Scania</i>
TRATON Investigation Office	<i>Ufficio investigativo centralizzato all'interno del dipartimento Governance, Risk & Compliance della holding centrale del Gruppo TRATON che, insieme alle unità competenti all'interno del Gruppo Scania, elabora le notifiche di violazioni normative che riguardano il Gruppo Scania; è il punto di contatto all'interno dell'organizzazione Governance Risk and Compliance di TRATON SE per le segnalazioni di gravi violazioni normative commesse dai dipendenti di Scania presso il Gruppo Scania che devono essere elaborate da TRATON SE in base alla Politica di Gruppo</i>
Tutele	<i>L'insieme delle Misure di protezione e Misure di sostegno previste dal Decreto Whistleblowing</i>
Violazioni 231	<i>Gravi Violazioni normative consistenti in atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità delle Società e che consistono in: a) condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 (vale a dire la commissione di reati-presupposto o il ragionevole pericolo di commissione di reati-presupposto, previsti dal D.Lgs. 231/01 sulla responsabilità amministrativa delle imprese (c.d. "reati 231"), o b) violazioni delle norme di comportamento/procedure/protocolli emessi dalle Società e/o comunque qualsiasi violazione del Modello Organizzativo 231, o c) che vanifichino l'oggetto o la finalità della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001, inclusi eventuali tentativi di occultare tali violazioni,</i>

	<i>che si sono verificate o che molto verosimilmente (sulla base di elementi concreti) potrebbero verificarsi nell'organizzazione (eventualmente anche diversa dalle Società, ad esempio un fornitore delle stesse) con cui la persona Segnalante intrattiene un Rapporto giuridico, ivi incluse eventuali condotte volte ad occultare tali stesse violazioni</i>
--	---

2.2. Ambito di applicazione soggettivo

2.2.1. La presente procedura si applica:

- *sin d'ora, ovvero dalla data odierna, alla Società ITALSCANIA SPA con sede legale in Via di Spini, 21, 38121 Trento (TN) – Italia; e*
- *alle altre Società controllate da ITALSCANIA SPA, a partire dal giorno in cui ciascuna adotterà il proprio Modello Organizzativo 231.*

2.2.2. La presente Procedura si applica:

- ai soggetti che effettuano i) Segnalazioni Interne o ii) denunce all'autorità giudiziaria, in relazione alle Violazioni 231;
- agli uffici investigativi di VW AG,
- alle entità controllate del Gruppo VW Italia,
- al TRATON Investigation Office;
- allo Scania Corporate Investigation Office;
- al TRATON Disciplinary Committee;
- agli altri Soggetti Tutelati;
- alle altre categorie di Interessati i cui dati vengono trattati in relazione alle Segnalazioni gestite dalla Società.

2.2.3. La presente Procedura fa salve le disposizioni di cui alla Scania Group Policy 20, con le uniche deroghe contenute nella Procedura stessa rese oggetto di specifica eccezione scritta tra la Società e il Gruppo Scania.

*2.2.4. Le persone **Segnalanti** possono appartenere alle seguenti categorie:*

ID	Categoria soggetto	Natura soggetto
A	Lavoratori subordinati della Società, ivi compresi i lavoratori che effettuano prestazioni occasionali a prescindere dalla posizione che ricoprono all'interno della Società, dalla natura giuridica del loro rapporto e dall'area di attività o dal livello gerarchico	Segnalante interno
B	Volontari e tirocinanti , retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso la Società	Segnalante interno
C	Lavoratori autonomi , ivi compresi i rapporti di lavoro autonomo che hanno una disciplina particolare ai sensi	Segnalante esterno

	<p>dell'art. 2222 codice civile italiano (contratto d'opera) (inclusi Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società, <i>ad esempio esercenti le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi come psicologi, architetti, geometri, ecc.</i>)</p> <p>nonché</p> <p>Titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'articolo 409 codice di procedura civile italiano, che svolgono la propria attività lavorativa presso la Società, per tali ultimi intendendosi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ quelli di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa (<i>es. lavoro domestico, lavoro a domicilio</i>); ✓ rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale; e ✓ altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato <p><i>ad esempio, avvocati, ingegneri, assistenti sociali, che prestano la loro attività lavorativa per la Società organizzandola autonomamente (rapporto parasubordinato)</i></p>	
D	Lavoratori e collaboratori , che svolgono la propria attività lavorativa presso terzi Soggetti del Settore pubblico o privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società	Segnalante esterno
E	Liberi professionisti e consulenti che prestano la propria attività presso la Società	Segnalante esterno
F	Azionisti	Segnalante esterno
G	Membri dell'organo di amministrazione e/o direzione o rappresentanza della Società, compresi i membri senza incarichi esecutivi (es. consiglieri privi o muniti di deleghe), anche quando tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto	Segnalante interno
H	Membri dell'organo di controllo o vigilanza della Società (es. Sindaci, Revisori dei conti o Società di revisione)	Sindaco: Segnalanti interni Revisore o referente di società di

		revisione: Segnalanti esterni
--	--	----------------------------------

2.3. Ambito di applicazione oggettivo

I Segnalanti sono tenuti a comunicare Informazioni sulle Violazioni ben circostanziate e fondate su elementi di fatto precisi (adeguatamente dettagliati) e concordanti, e non fatti di contenuto generico, confuso e/o palesemente diffamatorio o calunnioso.

Le Segnalazioni **possono anche essere anonime**, ovvero non riportare l'identità del Segnalante né consentire di poterle ricostruire o reperire. Esse verranno esaminate, purché conformi ai predetti requisiti.

Non saranno prese in considerazione, e comporteranno l'esclusione dalle Tutele previste dalla presente Procedura:

a) **contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona Segnalante** o della persona che ha sporto una denuncia all'Autorità giudiziaria o ha effettuato la Divulgazione Pubblica **che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate**

(es. segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali o che coinvolgono solo il Segnalante e un altro lavoratore o le persone a cui si riferisce la Segnalazione o Divulgazione Pubblica o denuncia), e

b) **informazioni contenute in Segnalazioni che sono già state rifiutate** da qualsiasi Canale di Segnalazione Interna o dall'ANAC, e

c) **informazioni già pienamente disponibili al pubblico** o che costituiscono semplici **dicerie**, e

d) informazioni che si riferiscono ad **atti od omissioni non espressamente coperti** dalla presente Procedura.

Resta ferma:

- l'applicazione delle disposizioni in materia a) di esercizio del diritto dei lavoratori di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, b) di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, c) di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi, nonché d) di repressione delle condotte antisindacali (esempio, a titolo esemplificativo e non esaustivo, art. 28 L. 300/1970 e ss.mm.ii. – Statuto dei Lavoratori), e
- l'applicazione delle disposizioni di procedura penale (**il Segnalante nel caso in cui egli detenga Informazioni circa un fatto di reato, può sempre presentare querela all'Autorità penale competente**).

Tutte le Segnalazioni inviate tramite il Canale di Segnalazione Interna devono essere fatte in buona fede. Ciò significa che, al momento dell'invio, la persona Segnalante deve avere

motivi ragionevoli e sufficienti per credere che le informazioni fornite siano vere, accurate e che non siano state a loro volta ottenute tramite potenziali violazioni (es. reati).

In questo senso, **Segnalazioni dolose o fatte con colpa grave possono dare luogo alle relative sanzioni da parte della Società**, fatte salve le responsabilità civili e penali che ne possono derivare.

3. DISCIPLINA DELLE ATTIVITA'

3.1. Generalità

La Segnalazione è:

a) **obbligatoria**, da parte dei **Soggetti Interni** (NB: in forza dei **doveri generali di fedeltà, diligenza e buona fede** connessi al Rapporto giuridico con la Società, da intendersi come espressamente qui ribaditi);

b) **obbligatoria**, da parte dei **Soggetti Esterni** che si **sono contrattualmente obbligati** verso la Società a segnalare;

c) **facoltativa**, da parte dei **Soggetti Esterni** alla Società che non si sono contrattualmente obbligati verso la Società a segnalare.

3.2. Oggetto della Segnalazione

Al fine di agevolare e consentire le dovute verifiche e attività di istruttoria da parte della Società, a riscontro anche della fondatezza della Segnalazione, la Segnalazione deve contenere almeno le **seguenti informazioni**:

- **identità** del Segnalante (nome, cognome, numero di un documento di riconoscimento in corso di validità), salvo questi intenda restare anonimo;
- rapporto con la Società (candidato, dipendente/collaboratore, amministratore, azionista, fornitore/consulente, partner, ecc.) e, se del caso, posizione/qualifica/mansione aziendale del Segnalante;
- una più possibile chiara, dettagliata e completa **descrizione dei fatti** oggetto di Segnalazione;
- le **circostanze di tempo e di luogo** in cui sono stati commessi i fatti, se conosciute;
- **identità** del soggetto cui viene attribuita la violazione (c.d. "Persona Coinvolta") o elementi utili ad identificarlo (area/posizione/qualifica/mansione), se è conosciuta;
- indicazione di eventuali **altri soggetti che possono riferire** sui fatti oggetto di Segnalazione;
- indicazione di eventuali **documenti** che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto di Segnalazione;
- descrizione delle **ragioni** connesse all'attività lavorativa svolta che hanno consentito la conoscenza dei fatti segnalati;
- ogni altra **informazione** che possa fornire un utile **prova della sussistenza dei fatti** segnalati;

- se applicabile, **mezzo di comunicazione** con il Segnalante diverso dal Portale/Software (indirizzo e-mail, telefono o altro) in modo che il Gestore della Segnalazione possa comunicare con il Segnalante.

Qualora, valutato il contenuto della Segnalazione, la stessa risulti priva dei requisiti minimi obbligatori per la sua corretta valutazione, il Gestore della Segnalazione procederà a richiedere le corrispondenti informazioni e/o documentazione all'informatore attraverso le modalità di comunicazione da questi indicate, procedendo come da Cap. 3.5.2 nel caso in cui le informazioni necessarie non siano disponibili per l'apertura della fase istruttoria.

3.3. Tipologie di Segnalazione

3.3.1. Canali di Segnalazione Interna

I Canali di Segnalazione Interna devono essere attivati, in Italia, **previa obbligatoria audizione delle rappresentanze (RS/RSU) o, in mancanza, delle organizzazioni sindacali territoriali più rappresentative sul piano nazionale**. Le eventuali osservazioni del sindacato hanno valore di parere non vincolante.

I Canali di Segnalazione Interna si distinguono, a propria volta, in Interni ed Esterni, a seconda che vengano gestiti direttamente dalla Società o, rispettivamente, da parte di terzi soggetti dalle stesse autorizzati.

3.3.1.1. Comunicazione della Segnalazione

Possono essere utilizzati dalla persona Segnalante i seguenti appositi **Canali Interni** di Segnalazione Interna, da intendersi quali canali privilegiati:

✓ INFORMATICI:

- **Portale/Software**¹, raggiungibile all'indirizzo <https://italscania.wbisweb.it/#/>

✓ POSTALI:

- Indirizzo postale: Organismo di Vigilanza c/o Italscania spa, Via di Spini 21 – 38121 Trento con indicazione “COMUNICAZIONE RISERVATA E PERSONALE”

✓ ORALI:

- *(su richiesta della persona Segnalante, o se ritenuto possibile dal Gestore della Segnalazione nel rispetto dell'eventuale volontà di anonimato del Segnalante)* **Incontro personale** con il Gestore della Segnalazione, anche tramite sessione in videoconferenza.

Il Gestore della Segnalazione assicura in tal caso, **subordinatamente al consenso** del Segnalante, che

- l'incontro si svolga **entro un termine ragionevole** dalla data della richiesta suddetta (al massimo 15 giorni, salvo comprovati casi di forza maggiore), e

¹ Le istruzioni per l'utilizzo del Portale/Software sono visionabili:

a) il Segnalante: nella prima pagina online del Portale/Software;

b) per il ruolo di Admin o Case Manager: nel Manuale Admin e/o rispettivamente nel Manuale Case Manager.

ITALSCANIA S.P.A.

Via di Spini, 21
38121 Trento - Italia

Telefono

0461 996111
Int. +39 0461 996111

Telefax

0461 996198
Int. +39 0461 996198

Internet: www.scania.it

E-mail: italscania@scania.it

- venga **conservata la documentazione** completa e accurata di tale incontro su un **supporto durevole** che consenta l'**accesso** alle Informazioni sulla Violazione.

Il Gestore della Segnalazione ha l'obbligo di **documentare** l'incontro:

- a) **registrando la conversazione su un supporto durevole** che consenta l'accesso alle Informazioni; o
- b) **redigendo un verbale dettagliato** dell'incontro, che va inoltre registrato nel Portale/Software. Il Segnalante ha diritto di **verificare, rettificare e approvare** il verbale tramite propria firma.

NB: Nel caso in cui un soggetto diverso dal competente Gestore delle Segnalazioni riceva una Segnalazione, deve trasmetterla al competente Gestore delle Segnalazioni, entro 7 (sette) giorni lavorativi dal suo ricevimento, completa di tutta l'eventuale documentazione di supporto pervenuta, non trattenendone alcuna copia ed astenendosi dall'avviare qualsiasi autonoma iniziativa di analisi e/o approfondimento nonché garantendo in ogni momento la riservatezza della stessa.

La mancata o ritardata comunicazione al competente Gestore delle Segnalazioni da parte dei primi destinatari della Segnalazione costituisce violazione grave, come tale punibile tramite le Sanzioni disciplinari di cui al successivo Par. 8.

3.3.2. Segnalazione Esterna e Divulgazione Pubblica

In relazione alle Violazioni 231 non sono possibili né la Segnalazione Esterna né la Divulgazione Pubblica.

3.4. Gestore delle Segnalazioni

3.4.1. Generalità

Il Consiglio di Amministrazione della Società è l'organo competente per la nomina e revoca del l'Organismo di Vigilanza 231, che è Gestore delle Segnalazioni 231.

Nel caso in cui in qualsiasi momento vengano a essere designati dall'Organo Amministrativo più Gestori della Segnalazioni diversi dagli altri organi dedicati all'interno del Gruppo Scania e del Gruppo TRATON, gli stessi agiscono collegialmente in veste di **"Comitato Segnalazioni"**.

Il Gestore della Segnalazione è responsabile della gestione e del trattamento delle Segnalazioni relative alle Violazioni 231 che entrano nel Canale di Segnalazione Interna.

Il Gestore della Segnalazione ove organo collegiale - può delegare a uno o più dei suoi membri i poteri di gestione e trattamento delle singole Segnalazioni.

Nella gestione dei Canali di Segnalazione Interna l'Organismo di Vigilanza 231 agisce nel rispetto dei principi, della garanzia procedurali e delle regole previste dalla Politica del Gruppo SCANIA, delle politiche e istruzioni di lavoro dell'Ufficio indagini aziendali di Scania e delle Group Policy T.45 Internal Investigations).

L'Organismo di Vigilanza 231 agisce in ogni caso una **posizione funzionale autonoma e indipendente dal resto delle funzioni aziendali e da qualsiasi subordinazione gerarchica o funzionale**.

Ferma la generalità di quanto precede, è fatto pertanto tassativo divieto a chiunque di esercitare pressioni, inviare istruzioni tassative, tentare di condizionare od ostacolare in qualsiasi forma, e in generale cercare di compromettere l'autonomia, imparzialità e indipendenza del Gestore della Segnalazione.

Il Gestore della Segnalazione deve essere **specificamente formato** per tale gestione.

3.4.2. Budget

L'organo della Società competente ad operare la nomina del Gestore della Segnalazione provvede ad attribuire allo stesso un **budget annuo**, utilizzabile per l'esecuzione dei compiti assegnati. L'importo del budget si intende automaticamente rinnovato di anno in anno, salvo diversa quantificazione da parte dell'organo competente.

3.4.3. Compiti

Il Gestore della Segnalazione ha la **responsabilità** di:

- a) **ricevere e prendere in carico le Segnalazioni;**
- b) **effettuare lo Screening** (analisi del contenuto e valutazione di ammissibilità) delle Segnalazioni;
- c) **fornire al Segnalante l'Avviso di Ricezione della Segnalazione entro 7 giorni dalla data della stessa**, a meno che ciò non possa compromettere la riservatezza della Segnalazione o dell'identità del Segnalante o il Segnalante abbia rinunciato ad avvalersi delle comunicazioni relative all'indagine; mantenere le interlocuzioni con lo stesso per le successive comunicazioni;
- d) **dare diligente Séguito** alla Segnalazione, in conformità agli articoli 3.6, 3.7 e 3.8 che seguono;
- e) **comunicare l'esito della Segnalazione ai soggetti rilevanti** entro la scadenza prevista dalla presente Procedura (salvo, nel caso del Segnalante, questi abbia rinunciato ad avvalersi delle comunicazioni relative all'indagine);
- f) curare l'adeguata **archiviazione e conservazione** delle Segnalazioni;
- g) coordinarsi con le altre funzioni aziendali e di Gruppo per **garantire** in ogni fase delle attività di propria competenza il rispetto dei requisiti di **conformità dei trattamenti di dati personali** connessi alle Segnalazioni;
- h) mettere a disposizione dei destinatari della presente Procedura **informazioni chiare sui Canali di Segnalazione**, sulle **procedure** e sui **presupposti** per effettuare le Segnalazioni Interne ed Esterne, tramite le specifiche modalità previste dalla presente Procedura e/o ulteriormente individuabili;

- i) collaborare con le altre funzioni aziendali e del Gruppo SCANIA/TRATON/VW per **risolvere eventuali dubbi e richieste di chiarimenti** circa quanto previsto dalla presente Procedura;
- j) **mantenere aggiornato il Registro delle Segnalazioni** di cui al Cap. 3.5.2.1 durante il Séguito delle Segnalazioni;
- k) collaborare all'adozione di misure adeguate per **prevenire possibili Ritorsioni** nei confronti del Segnalante e degli altri Soggetti Tutelati, e per **reagire** prontamente ed efficacemente alle stesse;
- l) comunicare all'Amministratore Delegato e al TRATON Investigation Office una **relazione annuale** (entro fine febbraio) sulle Segnalazioni ricevute e sui relativi esiti, nonché sull'utilizzo del budget assegnato al Gestore della Segnalazione. La relazione non è necessaria in assenza di Segnalazioni in corso d'anno. La relazione può essere infra-annuale se il Gestore delle Segnalazioni la valuti necessaria in ragione della particolare importanza o urgenza delle stesse.

3.5. Esame delle Segnalazioni

3.5.1. Generalità

L'Organismo di Vigilanza 231, anche nella veste di Scania Corporate Investigation Office prevista della Scania Group Policy 20, riceve e gestisce diligentemente il Séguito delle Segnalazioni relative alle potenziali Violazioni 231, coordinandosi gli altri organi competenti del Gruppo Scania, del Gruppo TRATON e/o del Gruppo VW, nel rispetto dell'indipendenza da garantirsi ex lege all'Organismo di Vigilanza 231.

A tal fine, durante le indagini si applicano la Politica del Gruppo, la Group Policy T.45 Internal Investigations e le politiche e istruzioni di lavoro dello SCANIA Corporate Investigation Office, nonché la presente Procedura.

In caso di divergenza tra la presente Procedura e la Politica del Gruppo, la Group Policy T.45 Internal Investigations e/o le politiche e istruzioni di lavoro dello Scania Corporate Protection Office che comporti il rischio di un pregiudizio al requisito inderogabile dell'indipendenza e autonomia funzionale dell'Organismo di Vigilanza, prevarranno, in deroga debitamente autorizzata, le previsioni di cui la presente Procedura.

3.5.2. Responsabilità

3.5.2.1 Canali di segnalazione SCANIA

Lo Scania Corporate Investigation Office è responsabile della registrazione delle Segnalazioni ricevute attraverso i Canali di segnalazione Scania. Una volta ricevuto, lo Scania Corporate Investigation Office condurrà uno screening iniziale e, se pertinente, un controllo di plausibilità e una categorizzazione.

L'Organismo di Vigilanza 231 deve essere coinvolto da parte dello Scania Corporate Investigation Office nello Screening iniziale e nel controllo di plausibilità e nella categorizzazione della Segnalazione, in particolare ai fini di valutare se la Segnalazione riguarda fatti che sono potenzialmente rilevanti come Violazioni 231.



Italscania S.p.A.

Se la Segnalazione riguarda una potenziale Grave violazione normativa, sarà riferita al TRATON Investigation Office; in ogni caso, se riguarda indizi di una Violazione 231 riferibile alla Società, l'Organismo di Vigilanza deciderà insindacabilmente se attribuire anche a sé stesso le successive attività di Sèguito.

Se la Segnalazione riguarda una potenziale Violazione normativa di altro tipo, verrà deferita allo Scania Corporate Investigation Office o a un ente idoneo per le indagini.

Canali di segnalazione TRATON

Il TRATON Investigation Office è responsabile della registrazione delle Segnalazioni ricevute attraverso i Canali di segnalazione di TRATON/VW (come meglio definiti nella Politica del Gruppo) o da parte dello Scania Corporate Investigation Office (a cui si fa riferimento in base al paragrafo precedente).

L'Organismo di Vigilanza 231 deve essere coinvolto da parte del TRATON Investigation Office nello Screening iniziale e nel controllo di plausibilità e nella categorizzazione della Segnalazione, in particolare ai fini di valutare se la Segnalazione riguarda fatti che sono potenzialmente rilevanti come Violazioni 231.

Dopo la registrazione, il controllo di plausibilità e la categorizzazione, il TRATON Investigation Office, se la Segnalazione è ammissibile, rinvierà la questione per l'indagine, principalmente Scania Corporate Investigation Office; in ogni caso, se riguarda indizi di una Violazione 231 riferibile alla Società, l'Organismo di Vigilanza deciderà insindacabilmente se attribuire anche a sé stesso le successive attività di Sèguito.

Il TRATON Investigation Office e gli organi competenti del Gruppo Scania collaboreranno per l'elaborazione delle segnalazioni.

Se possibile e pertinente, il TRATON Investigation Office può partecipare agli interrogatori condotti durante le indagini.

Il TRATON Investigation Office e lo Scania Corporate Investigation Office, in conformità con i processi stabiliti nella presente Politica del Gruppo, valuteranno legalmente i fatti del caso individuato durante le indagini e raccomanderanno le sanzioni, se applicabili.

Canali di Segnalazione ITALSCANIA SPA

L'Organismo di Vigilanza 231 è esclusivo responsabile della registrazione delle Segnalazioni ricevute attraverso i Canali di segnalazione ITALSCANIA SPA come meglio definiti dalla presente Procedura.

Dopo la registrazione, il controllo di plausibilità e la categorizzazione, l'Organismo di Vigilanza 231, se la Segnalazione relativa alla sospetta Violazione 231 è ammissibile, coinvolgerà senza ritardo per l'Indagine relativa alla stessa il TRATON Investigation Office, nonché lo Scania Corporate Investigation Office.

3.5.2.2 Documentazione

Il TRATON Investigation Office, lo Scania Corporate Investigation Office e l'Organismo di Vigilanza 231 gestiscono ciascuno un sistema di gestione delle Segnalazioni basato su tecnologie informatiche al fine di documentare e archiviare, per quanto possibile dal punto di vista legale e in conformità alle normative sulla protezione dei dati, le Segnalazioni di Violazioni normative di rispettiva competenza e la loro elaborazione, compresi i risultati.

ITALSCANIA S.P.A.
Via di Spini, 21
38121 Trento - Italia

Telefono
0461 996111
Int. +39 0461 996111

Telefax
0461 996198
Int. +39 0461 996198

Internet: www.scania.it
E-mail: italscania@scania.it

Le statistiche significative derivate da questi sistemi informatici devono essere prese in considerazione nell'ulteriore sviluppo del programma di conformità del Gruppo Scania.

3.5.2.3. Requisiti di notifica

Nel caso in cui un indizio sia rilevante per il Gruppo VW, il TRATON Investigation Office notificherà immediatamente al Central VW Investigation Office, per quanto legalmente possibile, l'indizio, i risultati dell'indagine e le misure adottate. Inoltre, si applicano i requisiti di notifica di cui alla Sezione 8.3 della Politica del Gruppo.

3.5.2. Screening

A seguito di ricezione della Segnalazione, il Gestore della Segnalazione provvede alla **presa in carico** della stessa e alla sua **classificazione e valutazione preliminare**, diretta ad accertare che la Segnalazione sia ammissibile e in particolare:

- a) contenga le **Informazioni minime obbligatorie** previste per l'esistenza di una valida Segnalazione, e
- b) **riguardi fatti non palesemente costituenti una Violazione diversa da una Violazione 231**,
- c) provenga da **Segnalanti appartenenti ad una delle categorie previste** dalla presente Procedura,
- d) non contenga **Informazioni** che ad un sommario esame appaiono **palesemente false o inattendibili** (verifica di plausibilità e pre-valutazione del rischio potenziale),
la verifica di plausibilità e pre-valutazione del rischio potenziale comporta un'indagine preliminare della potenziale Violazione 231 descritta nella Segnalazione e la connessa determinazione dell'esistenza di fatti e indizi in concreto sufficienti per una potenziale Violazione 231,
- e) non contenga **Informazioni** che ad un sommario esame appaiono **frutto di un reato commesso dal Segnalante**,
- f) non appaia, ad un sommario esame, come fatta dal Segnalante in **malafede**, cioè con l'intenzione di danneggiare arbitrariamente la Società o terzi ad essa collegati, o con **colpa grave**,
- g) **non contenga nuove informazioni significative** sulle Violazioni **rispetto a una precedente Segnalazione per la quale è stato completato il relativo processo** decisorio,

(lo "Screening").

Il Gestore della Segnalazione **deve astenersi dal dare ulteriore Séguito a una Segnalazione che non rispetta i requisiti di ammissibilità** suddetti.

Se il Gestore delle Segnalazioni valuta che la Segnalazione **non è ammissibile**, emette decisione di **archiviazione** della Segnalazione, **dandone avviso scritto motivato al**

Segnalante entro i successivi 5 giorni lavorativi, salvo comprovato caso di forza maggiore, a meno che il Segnalante abbia rinunciato al diritto di ricevere comunicazioni.

In alternativa, **se la documentazione manca o è in qualche modo difettosa**, il Gestore della Segnalazione può chiedere ulteriori informazioni al Segnalante. Allo stesso modo, il Gestore della Segnalazione può, se ritiene necessario, richiedere all'informatore ulteriori informazioni sulla Segnalazione, oppure trasferire la Segnalazione stessa ad altra funzione aziendale e/o di Gruppo competente.

3.5.4. Trasmissione ad altri organi

Il Gestore della Segnalazione deve inoltrare senza ritardo la Segnalazione all'autorità, all'ente o all'organismo terzo, diverso dagli organi del Gruppo SCANIA/TRATON/VW, eventualmente ritenuto competente *ratione materiae* per la gestione della Segnalazione.

Quando la Segnalazione è manifestamente estranea all'ambito del D.Lgs. 231/2021, il Gestore della Segnalazione provvede ad informare dei fatti oggetto della Segnalazione il Central VW Investigation Office e il TRATON Investigation Office, per ogni ulteriore valutazione di loro competenza dei fatti potenzialmente rilevanti come Altre Violazioni Normative.

Quando la Segnalazione è manifestamente infondata e vi sono, a giudizio del Gestore della Segnalazione, ragionevoli motivi per ritenere che sia stata **ottenuta attraverso la commissione di un reato**, dovrà essere inviata alla Procura della Repubblica una denuncia dettagliata dei fatti ritenuti reato.

Il Gestore della Segnalazione deve trasmettere immediatamente le Informazioni:

- alla Procura della Repubblica **quando i fatti segnalati possono essere sospettati di costituire un reato**, o
- alla Procura europea **quando i fatti segnalati riguardano gli interessi finanziari dell'Unione europea**.

3.5.5. Conflitto di interesse

Il Gestore della Segnalazione, se reputa l'esistenza di un **conflitto di interesse** rispetto alla Segnalazione pervenuta è tenuto a:

- dichiarare all'interno del campo "Note" del Portale/Software relativo alla Segnalazione, la natura del conflitto di interesse;
- astenersi dal trattare la Segnalazione, e non avrà quindi accesso alle informazioni derivanti dalle azioni svolte nella gestione della stessa (salvo nel caso in cui egli assuma la veste di Persona Coinvolta, nel qual caso l'accesso sarà limitato secondo quanto meglio indicato nella presente Procedura); e
- devolvere immediatamente la gestione della Segnalazione ad altro Gestore della Segnalazione non in conflitto di interessi, o, in assenza di un tale Gestore della Segnalazione non in conflitto di interessi, al TRATON Investigation Office e allo Scania Corporate Investigation Office che, in coordinamento con l'organo

amministrativo della Società (salvo a sua volta quest'ultimo si trovi in conflitto di interessi), individueranno un altro soggetto competente.

3.5.6. Risccontro al Segnalante

Entro 7 giorni dalla ricezione della Segnalazione non anonima, il Gestore della Segnalazione comunica al Segnalante un avviso di ricevimento della Segnalazione, tramite mezzo idoneo a garantire la riservatezza del messaggio.

L'avviso di ricevimento può essere omesso se:

- il Segnalante si è espressamente opposto, o
- vi è motivo di ritenere che la conferma della ricezione di una Segnalazione scritta comprometterebbe la riservatezza dell'identità del Segnalante.

Il Risccontro al Segnalante sull'esito della segnalazione dev'essere fornito entro il termine di **3 mesi**, decorrente:

- dalla **data dell'avviso di ricevimento** della Segnalazione, oppure,
- se non è stato inviato l'iniziale avviso di ricevimento al Segnalante (es. perché il Segnalante è rimasto anonimo nonostante la possibilità garantitagli di ricevere l'avviso tramite il Portale/Software, o perché ha espressamente rinunciato al diritto di ricevere il suddetto avviso), **dalla scadenza del termine di 7 giorni** di calendario dalla data di ricevimento della Segnalazione.

NB: Nei casi di **particolare complessità** che richiedano una proroga del termine dell'istruttoria, questo può essere esteso, su decisione del Gestore della Segnalazione, fino a un massimo di ulteriori tre (3) mesi, e in tal caso il **Segnalante deve essere informato** della proroga entro il termine dei primi 3 mesi.

3.6. Indagine

3.6.1. Generalità

Ogni Segnalazione valutata come ammissibile deve essere adeguatamente indagata per verificarne la fondatezza nel merito.

Qualora la Segnalazione relativa a potenziali Violazioni 231 venga valutata e dichiarata **ammissibile**, è facoltà dell'Organismo di Vigilanza 231:

- a. valutare se la Segnalazione **rientra nella competenza concorrente *ratione materiae ex lege*** - di altri organi aziendali o terzi in base a norme di legge o alla **presente Procedura** (ad esempio sindaco o collegio sindacale, società di revisione o revisore dei conti, ecc.) e quindi **condividere** la gestione del Sèguito a tali organi o funzioni;
questi ultimi **assumeranno a loro volta la qualifica di co-Gestori della Segnalazione con i conseguenti compiti e responsabilità**, previa accettazione della presente Procedura e della Politica del Gruppo;
resta fermo, all'esito dell'istruttoria, il potere esclusivo di decisione finale in capo all'Organismo di Vigilanza 231 sulla questione relativa alla fondatezza o meno, nel merito, di una Violazione 231; o

b. valutare che l'ulteriore gestione della Segnalazione **non rientra nella competenza concorrente – *ratione materie ex lege* o in base alla presente Procedura - di nessun altro organo aziendale o terzo** e conseguentemente:

- ✓ **procedere con l'ulteriore Séguito** istruttorio, provvedendo senza ritardo a:
 - informare dei fatti segnalati il Central VW Investigation Office e il TRATON Investigation Office, per ogni ulteriore valutazione di loro competenza dei fatti potenzialmente rilevanti come Gravi Violazioni Normative, e
 - coordinare con i medesimi organi del Gruppo Scania/VW/TRATON gli sviluppi dell'indagine.

3.6.2. Istruttoria

Il Gestore della Segnalazione competente procede con l'attività istruttoria sui fatti oggetto di Segnalazione ammessa compiendo tutti gli atti, i procedimenti e gli accertamenti necessari e finalizzati a verificare la veridicità dei fatti oggetto della Segnalazione.

A tale scopo egli, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a) verifica se a presidio del rischio della Violazione oggetto della Segnalazione, la Società ha adottato preve adeguate Procedure;
- b) se lo reputa necessario od opportuno, richiede e riceve ulteriori informazioni, chiarimenti, e/o l'esibizione di atti e documenti al Segnalante – qualora noto – ovvero ad altri soggetti (es. responsabili di funzione o a qualunque altro soggetto interno o esterno), in possesso di informazioni utili per l'istruttoria, in particolare, ragionevolmente concernenti i processi a rischio di Violazione;
- c) ha accesso diretto e tempestivo all'organo amministrativo e agli organi di controllo della Società (es. Sindaco, Data Protection Officer se designato, ecc.);
- d) può richiedere al TRATON Investigation Office di emettere un mandato di indagine e trasmettere la questione allo Scania Corporate Investigation Office o a una terza parte appropriata in ottemperanza all'art. 8.5.3 della Politica del Gruppo (la "**Delega Istruttoria**"). Resta ferma la facoltà autonoma del TRATON Investigation Office di emettere il mandato di indagine.

L'indagine si svolgerà come previsto dagli articoli 8.5.4 e 8.5.5. della Politica del Gruppo e il TRATON Investigation Office e lo Scania Corporate Investigation Office saranno in stretto contatto con l'Organismo di Vigilanza 231 per tutta la durata delle indagini. L'Organismo di Vigilanza 231 potrà richiedere in qualsiasi momento di partecipare anche personalmente alle indagini.

Se durante l'indagine vengono fatte ulteriori scoperte che evidenziano Violazioni normative costituenti potenziali Violazioni 231 che vanno oltre il mandato dell'indagine, ciò viene comunicato al TRATON Investigation Office, che ne informa l'Organismo di Vigilanza 231, che, sentito il TRATON Investigation Office, decide se ampliare l'indagine esistente o aprire un nuovo caso.

Al termine dell'indagine, il TRATON Investigation Office inoltrerà all'Organismo di Vigilanza 231 la relazione relativa allo svolgimento dell'indagine e ai fatti del caso e dell'eventuale rapporto separato emesso dallo Scania Corporate Investigation Office sulle lacune e i punti deboli dei processi.

Il TRATON Investigation Office, inoltre, comunicherà all'Organismo di Vigilanza 231 la valutazione legale redatta dallo stesso in base all'art. 8.5.5. comma 2° della Politica del Gruppo.

Resta impregiudicato il potere di decisione finale dell'Organismo di Vigilanza ai sensi dell'art. 3.7 che segue.

3.6.3. Misure provvisorie in caso di sospetta Violazione 231

L'Organismo di Vigilanza 231 deve valutare l'opportunità di adottare misure immediate per prevenire ulteriori danni e, se necessario, attuarle.

Se lo SCANIA Corporate Investigation Office o l'Organismo di Vigilanza 231 trasferisce un sospetto di Grave violazione normativa costituente una possibile Violazione 231 al TRATON Investigation Office, quest'ultimo insieme all'Organismo di Vigilanza 231 valuterà immediatamente la necessità di intraprendere eventuali **azioni provvisorie**, ad esempio per garantire le prove. In tal caso, il TRATON Investigation Office contatterà immediatamente lo SCANIA Corporate Investigation Office e l'Organismo di Vigilanza 231 per discutere di qualsiasi misura investigativa che dovrebbe essere condotta prima dell'emissione di un mandato investigativo ai sensi della sezione 8.5.3 della Politica del Gruppo.

In base al rischio potenziale relativo alla Violazione normativa descritta nella Segnalazione, l'Organismo di Vigilanza 231 e lo SCANIA Corporate Investigation Office, inoltre, si confrontano per decidere sull'adozione di eventuali altre **misure iniziali** appropriate, ad esempio, blocco delle transazioni, obblighi di notifica, interruzione di rapporti commerciali, altre azioni immediate utili a prevenire (inibire o ridurre) il ripetersi di analoghe violazioni ulteriori o il verificarsi di ulteriori danni alla Società e/o a terzi, ecc.).

Lo Scania Investigation Forum come meglio individuato nella Politica del Gruppo sarà tenuto informato e potrà essere consultato.

Inoltre l'Organismo di Vigilanza 231 e lo SCANIA Corporate Investigation Office possono consultarsi con altri organi e unità competenti all'interno della Società e/o di Scania, compresi gli Affari Legali Societari.

3.6.4. Obblighi di collaborazione

Il personale e ogni altro referente interno e/o esterno della Società è tenuto a **collaborare lealmente e con la massima diligenza** all'attività di istruttoria svolta da parte del Gestore della Segnalazione. Ciò include in particolare la presentazione di documenti e dati e la fornitura di informazioni complete e veritiere.

Il danneggiamento o l'intralcio delle indagini, in particolare l'influenza sui testimoni e la soppressione o la manipolazione di documenti, non è consentito e sarà indagato come violazione regolamentare e sanzionato, se del caso.

3.6.5. Diritti della Persona Coinvolta

Le Persone Coinvolte saranno informate di un'Indagine nei loro confronti nell'ambito dell'Indagine stessa il prima possibile e, per quanto possibile, senza compromettere lo scopo dell'Indagine.

Se un'indagine dimostra in una fase iniziale che non vi sono violazioni normative, l'obbligo di informazione e il diritto di fornire commenti della Persona Coinvolta possono essere ignorati, nella misura in cui ciò è consentito dalle norme sulla protezione dei dati.

Nel corso dell'indagine, la Persona Coinvolta deve essere informata della Segnalazione con un resoconto degli atti o delle omissioni che le vengono attribuiti.

Tale comunicazione deve avvenire al più tardi prima della fine dell'indagine, per permettere alla Persona coinvolta di commentare le accuse connesse alla Segnalazione. Tali commenti saranno altresì presi in debito esame.

Queste informazioni possono essere non fornite durante l'audizione della Persona Coinvolta, se si ritiene che la loro comunicazione possa facilitare l'occultamento, la distruzione o l'alterazione delle prove.

In particolare, fatto salvo il diritto di presentare denunce scritte, l'indagine comprende, ove possibile, un colloquio con la Persona Coinvolta, nel quale, sempre nel pieno rispetto della presunzione di innocenza, essa è invitata a spiegare la propria versione dei fatti e a fornire le prove che ritiene appropriate e pertinenti.

Al fine di garantire il diritto di difesa della Persona Coinvolta, questa avrà accesso al fascicolo (senza rivelare informazioni che potrebbero identificare la persona Segnalante) e potrà essere ascoltata in qualsiasi momento.

La Persona Coinvolta deve inoltre essere informata prima di essere interrogata del diritto di essere assistita da un avvocato o da un rappresentante sindacale dei lavoratori, o da entrambi, in qualsiasi momento, anche in sede di colloquio.

La Persona Coinvolta di regola si fa carico dei costi del proprio legale, fatta salva l'applicazione delle norme in materia di gratuito patrocinio previste dalla legge applicabile italiano, ove ne ricorrano i presupposti.

Inoltre, l'investigatore deve ascoltare tutte le persone interessate e gli eventuali testimoni e deve svolgere tutte le procedure che ritiene necessarie (esame della documentazione, acquisizione di informazioni da fonti esterne, ecc.). L'intervento dei testimoni e delle persone interessate sarà strettamente confidenziale.

L'investigatore può inoltre ottenere tutte le informazioni e la documentazione che ritiene opportune da qualsiasi area o reparto dell'organizzazione per corroborare l'indagine.

Di tutti gli atti istruttori e, in particolare, delle spiegazioni o dichiarazioni fornite dalle persone che sono intervenute nel procedimento di istruttoria della Segnalazione, viene redatto un verbale scritto (a condizione che sia stato ottenuto il consenso preventivo delle stesse), che viene debitamente firmato dalla Persone Coinvolta al fine di certificarne il contenuto e la conformità alle loro dichiarazioni.

Il contenuto di tale verbale sarà inserito nel Portale/Software le stesse garanzie di riservatezza del resto del fascicolo.

Nel caso in cui la presenza della Persona Coinvolta durante il periodo di indagine possa compromettere lo svolgimento dell'indagine o la rigorosa osservanza dei principi guida della procedura stabiliti nella presente Procedura, alla Persona Coinvolta può essere concesso, su proposta dell'investigatore, un congedo retribuito dal lavoro, senza perdita di retribuzione, al fine di garantire che le attività investigative necessarie possano essere svolte senza interferenze che potrebbero essere dannose per la persona indagata. I permessi retribuiti saranno concessi per il tempo necessario a svolgere le attività investigative, ma non potranno in alcun caso estendersi oltre la durata del processo investigativo.

Se il Gestore della Segnalazione lo reputa opportuno, è consentita la presenza di consulenti legali esterni alle udienze e/o alle dichiarazioni delle parti interessate, degli interessati, dei testimoni, ecc.

3.6.6. Indagine tempestiva

Le Segnalazioni saranno esaminate senza ritardi ingiustificati e le indagini saranno condotte rapidamente.

Le Segnalazioni che indicano una Violazione normativa devono essere gestite con priorità rispetto a quelli che indicano Violazioni delle regole interne.

Per quanto riguarda le sospette Gravi Violazioni normative suscettibili di costituire Violazioni 231, il TRATON Investigation Office fornirà all'Organismo di Vigilanza 231 suggerimenti non vincolanti di tempistiche mirate per la durata delle varie fasi di elaborazione delle Segnalazioni, comprese le successive indagini.

Per quanto riguarda il sospetto di Altre Violazioni normative, lo SCANIA Corporate Investigation Office fornirà all'Organismo di Vigilanza 231 suggerimenti non vincolanti di tempistiche previste.

Se c'è un arretrato di suggerimenti o indagini, questo viene segnalato (dallo SCANIA Corporate Investigation Office o dal TRATON Investigation Office, a seconda dei casi) al Joint Coordination Committee, che deve definire misure efficaci per l'elaborazione dell'arretrato e informare il membro responsabile del Comitato Esecutivo di Scania.

La suddetta segnalazione al Joint Coordination Committee verrà effettuata dallo SCANIA Corporate Investigation Office o dal TRATON Investigation Office, che verrà informato per iscritto da parte dell'Organismo di Vigilanza nel caso di Segnalazione concernente una potenziale Violazione 231.

La correttezza e la completezza delle indagini Sulle Segnalazioni non devono essere influenzate dalle tempistiche previste.

3.6.7. Decisione della Segnalazione

Al termine di tutte le azioni investigative, il Gestore della Segnalazione prepara e inserisce nel Portale/Software e rende disponibile al TRATON Investigation Office e allo SCANIA

Corporate Investigation Office una relazione contenente almeno i seguenti contenuti (la “Relazione d’indagine”):

- Una dichiarazione dei fatti riportati (informazioni descrittive sulla Segnalazione) insieme al codice di identificazione della segnalazione e alla data di registrazione.
- Valutazione del contenuto della Segnalazione.
- Le azioni svolte per verificare la plausibilità e fondatezza dei fatti.
- Le conclusioni raggiunte nell'indagine e la valutazione del procedimento e delle prove a sostegno.
- Le azioni intraprese (se del caso).

3.7. Azioni conseguenti alla Segnalazione

L’Organismo di Vigilanza 231 ha **esclusiva competenza e discrezionalità circa la decisione finale relativa alla fondatezza nel merito della Segnalazione concernente la Violazione 231**. In particolare, la Politica del Gruppo non limita l’indipendenza garantita all’Organismo di Vigilanza 231.

Il Gestore della segnalazione durante l’indagine e all’esito della stessa collabora con gli altri organi competenti del Gruppo Scania/TRATON/VW alla valutazione circa la **configurabilità di un dolo o colpa grave** in capo al Segnalante e/o alle Persone Coinvolte in relazione ai fatti indagati. La valutazione finale emessa sul punto da parte del Gestore della Segnalazione si intende quale **parere non vincolante** destinato alla funzione od organo della Società e/o alla SCANIA Disciplinary Commission competente a gestire il procedimento disciplinare o sanzionatorio verso il Segnalante o la Persona Coinvolta.

Dopo l'emissione della Relazione dell'Indagine, l'Organismo di Vigilanza 231 assume una delle seguenti decisioni.

3.7.1. Infondatezza della Segnalazione

Se l’indagine ha confutato l’accusa contro una Persona Coinvolta,

- L’Organismo di Vigilanza 231 rigetta la Segnalazione e procede all’archiviazione tramite il Portale/Software, informandone lo Scania Corporate Investigation Office e il TRATON Investigation Office.;
- l’ente di Scania o di TRATON competente, a seconda dei casi, chiuderà l’indagine relativa di propria competenza.

La Persona Coinvolta viene informata per iscritto della confutazione dell’accusa qualora sia stata precedentemente informata del suo status di Persona Coinvolta oppure se l’ente Scania o TRATON o, nel caso di Violazione 231, l’Organismo di Vigilanza competente, ritiene tale notifica appropriata per altri motivi.

Nel fare ciò e nella misura in cui ciò sia possibile e pertinente, l’Organismo di Vigilanza 231 redigerà un rapporto di chiusura e fornirà una spiegazione al Segnalante sul motivo per cui la Segnalazione non si qualifica come una Violazione.

Restano ferme le previsioni della Politica del Gruppo relative alla possibilità che i fatti oggetto della Segnalazione vengano ulteriormente indagati da altri organi competenti di SCANIA e/o TRATON per verificare la presenza di eventuali Altre violazioni normative dopo la dichiarazione di esclusione della Violazione 231.

3.7.2. Infondatezza della Segnalazione con Dolo o colpa grave

Qualora il Gestore della Segnalazione riscontri elementi tali da far emergere, secondo il suo prudente giudizio, la mala fede o colpa grave del Segnalante, lo comunica per iscritto:

- al Segnalante;
- alla Persona Coinvolta; e
- al Responsabile di area funzionale di appartenenza del Segnalante, all'Amministratore Delegato, e alla TRATON Disciplinary Committee, per la valutazione circa l'attivazione di processi disciplinari o sanzionatori nei confronti del Segnalante.

La decisione può essere unita alla raccomandazione di eventuali azioni appropriate da intraprendere, comprese le misure personali (es. proposta di provvedimenti disciplinari nei confronti del Segnalante).

L'Organismo di Vigilanza 231 discute preventivamente con il TRATON Investigation Office tale raccomandazione.

Tale comunicazione viene trasmessa dall'Organismo di Vigilanza 231 al TRATON Investigation Office che lo esamina e ne recepisce il contenuto nella propria relazione finale insieme alla raccomandazione trasmessa al TRATON Disciplinary Committee in base all'art. 8.5.6 della Politica del Gruppo, e di cui, tramite il Joint Coordination Committee, sarà informata anche lo SCANIA Corporate Investigation Office.

La persona Segnalante avrà il diritto di essere ascoltata prima che il rapporto finale venga trasmesso da parte dell'Organismo di Vigilanza 231 al TRATON Disciplinary Committee.

Il TRATON Disciplinary Committee decide quindi sulle raccomandazioni suddette, riferendone al TRATON Investigation Committee che ne riferisce all'Organismo di Vigilanza 231.

Se la decisione del TRATON Disciplinary Committee differisce dalla raccomandazione dell'Organismo di Vigilanza 231, il TRATON Disciplinary Committee ne informa per iscritto all'Organismo di Vigilanza 231.

La decisione del TRATON Disciplinary Committee sarà trasmessa al Coordinatore delle Risorse Umane competente per l'attuazione.

Il Coordinatore delle Risorse Umane o il Responsabile dell'ufficio Risorse Umane competente assicura che le Persone Coinvolte che hanno commesso una Violazione Normativa siano adeguatamente informate dei fatti.

3.7.3. Segnalazione confermata dall'indagine

Se l'indagine conferma una Violazione normativa, la Persona Coinvolta avrà il diritto di essere ascoltata (sezione 3.6.4) prima che il caso venga deciso in via definitiva e che il

rapporto finale venga trasmesso da parte dell'Organismo di Vigilanza 231 al TRATON Disciplinary Committee.

Nel caso in cui, all'esito degli accertamenti, il Gestore della Segnalazione riscontri che i fatti oggetto di Segnalazione sono **fondati nel merito**, emette una decisione documentata di accoglimento della stessa.

La decisione deve essere unita alla raccomandazione da parte del Gestore della Segnalazione di azioni appropriate da intraprendere, comprese le misure personali (es. proposta di provvedimenti disciplinari nei confronti di qualsiasi Persona Coinvolta, anche in base al Sistema Disciplinare previsto dal Modello Organizzativo 231 della Società).

L'Organismo di Vigilanza 231 discute preventivamente con il TRATON Investigation Office tale raccomandazione.

Tale comunicazione viene trasmessa dall'Organismo di Vigilanza 231 al TRATON Investigation Office che lo esamina e ne recepisce il contenuto nella propria relazione finale insieme alla raccomandazione trasmessa al TRATON Disciplinary Committee in base all'art. 8.5.6 della Politica del Gruppo, e di cui, tramite il Joint Coordination Committee, sarà informata anche lo SCANIA Corporate Investigation Office.

La Persona Coinvolta avrà il diritto di essere ascoltata prima che il rapporto finale venga trasmesso da parte dell'Organismo di Vigilanza 231 al TRATON Disciplinary Committee.

Il TRATON Disciplinary Committee decide quindi sulle raccomandazioni suddette, riferendone al TRATON Investigation Committee che ne riferisce all'Organismo di Vigilanza 231.

Se la decisione del TRATON Disciplinary Committee differisce dalla raccomandazione dell'Organismo di Vigilanza, il TRATON Disciplinary Committee ne informa per iscritto l'Organismo di Vigilanza 231.

L'Organismo di Vigilanza 231 verifica la coerenza della decisione sulla raccomandazione, emessa da TRATON Disciplinary Committee, rispetto al Sistema Sanzionatorio previsto dal Modello Organizzativo 231.

La decisione del TRATON Disciplinary Committee sarà trasmessa al Coordinatore delle Risorse Umane competente per l'attuazione.

Il Coordinatore delle Risorse Umane o il Responsabile dell'ufficio Risorse Umane competente assicura che le Persone Coinvolte che hanno commesso una Violazione Normativa siano adeguatamente informate dei fatti.

3.7.4. Nuove Violazioni

Se a seguito dell'indagine si scoprono altri fatti che potrebbero costituire nuove irregolarità presumibilmente commesse dalla stessa persona o da persone diverse da quelle oggetto di indagine, il Gestore della Segnalazione provvede all'**apertura di un nuovo fascicolo** o, se è collegato a quanto indagato nel fascicolo in corso, all'**estensione del fascicolo d'indagine**, se lo ritiene più opportuno.

3.7.5. Procedimento amministrativo, civile o penale

Nel caso in cui pur non essendoci un'indicazione iniziale che i fatti oggetto di Segnalazione possano costituire un reato o che comunque esistano i presupposti per avviare un procedimento amministrativo, questa indicazione risulta dal corso delle indagini, si applica l'art. 9 della Politica del Gruppo.

In particolare i fatti oggetto di indagine devono essere deferiti:

- alla **Procura della Repubblica** se emerge l'indicazione che i fatti possano costituire un reato; o
- alla **Procura europea**, se emerge l'indicazione che il reato lede gli interessi finanziari dell'Unione europea;

le modalità di decisione circa la presentazione delle suddette denunce penali contro le Persone Coinvolte e contro terzi, nonché circa la divulgazione delle Violazioni alle autorità competenti, sono previste dall'art. 9 della Politica del Gruppo. A tale decisione deve comunque partecipare anche l'Organismo di Vigilanza 231 tramite parere non vincolante.

3.7.6. Inosservanza di Procedure interne

Nel caso in cui l'istruttoria porti a costatare (i) **l'assenza o carenza di Procedure aziendali e/o di Gruppo** dirette a prevenire il rischio di Violazioni, (ii) la **mancata adeguata divulgazione** interna e/o esterna delle stesse Procedure e istruzioni, o (iii) **carenze di consapevolezza del personale** circa il contenuto delle Procedure e istruzioni, il Gestore della Segnalazione **segnala** tali circostanze ed eventuali **suggerimenti** ai responsabili funzionali delle aree alle quali si riferisce la Violazione, all'Amministratore Delegato o al diverso organo anche del Gruppo Scania/TRATON/VW competente, per gli opportuni rimedi.

3.7.7. Segnalazione confermata dalle verifiche, ma indeterminata in termini di danni subiti o insufficienza delle prove raccolte con riguardo ai danni subiti o causati

In tal caso (*esempi: segnalazioni apparse sui media, frodi cyber, conflitti di interessi e altre circostanze o condotte non agevolmente rilevabili tramite i controlli interni, ecc.*) occorre procedere a valutare ulteriori attività di investigazioni integrative, con l'indicazione delle competenze professionali necessarie (es. competenze specifiche legali o tecniche sui fatti segnalati o sui processi sottostanti).

Sulla base degli esiti di questi ulteriori accertamenti, qualora i danni segnalati fossero confermati, vanno intraprese ulteriori azioni di tutela legale o di denuncia alle Autorità competenti.

3.7.8. Rinvio

Il Gestore della Segnalazione può decidere il rinvio della comunicazione all'autorità, all'ente o all'organismo terzo ritenuto competente a trattarla.

3.7.9. Comunicazione

Qualunque sia la decisione tra quelle di cui ai punti da 3.7.3 a 3.7.8, essa deve essere comunicata al Segnalante entro dieci (10) giorni lavorativi dalla data di adozione della

decisione, a meno che il Segnalante non vi abbia rinunciato o la comunicazione sia anonima, nonché a tutte le altre parti interessate.

La decisione finale di fondatezza nel merito della Segnalazione deve essere **comunicata, entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di adozione:**

- a) al Segnalante, a meno che il Segnalante non vi abbia rinunciato o la comunicazione sia anonima;

nel caso di Segnalante esterno, la comunicazione deve essere inviata:

- ✓ al legale rappresentante pro-tempore dell'organizzazione terza cui lo stesso Segnalante appartiene (o, se il Gestore della segnalazione ritiene che lo stesso si trovi in posizione di conflitto di interesse rispetto alla Violazione decisa, al Responsabile della diversa area funzionale dell'organizzazione terza che appaia competente a ricevere tale comunicazione) e
 - ✓ al Responsabile dell'area funzionale interna che intrattiene rapporti contrattuali con tale organizzazione terza;
- b) alla Persona Coinvolta;
- c) al Responsabile dell'area funzionale colpita dalla Violazione, per la valutazione e attuazione delle opportune azioni di remediation;
- d) all'Amministratore Delegato;
- e) al Sindaco/Collegio Sindacale della Società (salvo che quest'ultimo non sia già Gestore della Segnalazione).

La suddetta comunicazione potrà essere **ritardata** nel caso in cui, a giudizio del Gestore della Segnalazione, essa **possa ostacolare indagini o procedimenti giudiziari** ulteriori (es. amministrativi, penali) per la tutela dei diritti della Società e/o di terzi, dopo lo svolgimento dell'istruttoria.

4. CONSERVAZIONE

La Società terrà un Registro di tutte le Segnalazioni ricevute, coincidente con il database del Portale/Software.

Il Registro delle Segnalazioni non è pubblico, pertanto le registrazioni e i dati in esso contenuti saranno mantenuti riservati, e - con la sola eccezione di ciascun Segnalante, Persona Coinvolta, Gestore delle Segnalazioni o suo delegato, ruolo Admin autorizzato, nei rispettivi limiti previsti - solo su richiesta motivata dell'autorità giudiziaria competente, con ordinanza, e nell'ambito di un procedimento giudiziario e sotto la tutela di tale autorità, si può accedere a tutto o parte del suo contenuto.

Il ruolo Admin, in ogni caso, non può accedere al contenuto delle singole Segnalazioni e della loro trattazione. Il ruolo Gestore della Segnalazione (Case Manager), se del caso, può accedere ad alcune funzioni Admin (previamente concordate con il consulente ISWEB e/o con la Funzione IT della Società).

Le registrazioni non saranno conservate più a lungo del necessario e, in ogni caso, per il tempo necessario a soddisfare eventuali requisiti legali applicabili in qualsiasi momento.

Le Segnalazioni relative a irregolarità o altre fattispecie non qualificabili come Violazioni incluse nella presente Procedura, devono essere cancellate, salvo che un obbligo di ulteriore conservazione delle stesse derivi da altre Procedure in vigore presso la Società, nel qual caso saranno trattate nei limiti previsti dalle stesse.

Una volta conclusa l'istruttoria della Segnalazione e intraprese le opportune azioni, a seconda dei casi, i dati della Segnalazione a cui è stato dato seguito saranno debitamente bloccati per ottemperare agli obblighi di legge eventualmente applicabili in ciascun caso.

I dati personali saranno cancellati dal Portale/Software entro un periodo massimo di tre (3) mesi dal ricevimento della comunicazione, a meno che la conservazione non sia finalizzata a lasciare prove del regolare Sèguito.

In nessun caso i dati (segnalazione, relativa documentazione) potranno essere conservati per un periodo superiore a **5 anni a decorrere dalla data della documentazione dell'esito finale** della procedura di Segnalazione.

Nel caso in cui si decida di non dare Sèguito alla Segnalazione, le informazioni possono essere conservate in forma anonima.

5. TUTELA LEGALE

Al Segnalante e agli altri Soggetti Tutelati sono garantite dalla Società le Tutele indicate nell'**Appendice B**.

6. DISTRIBUZIONE

Il Gestore della Segnalazione, avvalendosi delle Funzioni aziendali competenti che a tal fine si intendono fin d'ora come delegate e che devono mettergli a disposizione a semplice richiesta scritta la adeguata prova di quanto eseguito su istruzione del medesimo, fornisce a disposizione dei Destinatari della presente procedura, informazioni chiare sui Canali di Segnalazione, sui presupposti per effettuare le Segnalazioni interne, esterne e le Divulgazioni pubbliche, utilizzando una o più delle seguenti modalità:

- Affissione in un luogo visibile sul luogo di lavoro (bacheca aziendale),
- Pubblicazione in apposita sezione, separata e facilmente identificabile, del Sito internet <https://www.scania.com/it/it/home/admin/misc/whistleblowing.html>
- Messa a disposizione tramite link/icona presente nella prima pagina elettronica del Portale/Software di Segnalazione <https://italscania.wbisweb.it/#/>,
- Messa a disposizione
 - ✓ a mani e/o
 - ✓ via e-mail, o

- ✓ tramite intranet aziendale o
- ✓ tramite altro applicativo software (es. Software di gestione del personale e/o dei cedolini o software di distribuzione delle procedure).

7. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E SANZIONI

La presente Procedura è una regola obbligatoria per tutti i membri della Società. La sua violazione può dar luogo - oltre alle altre responsabilità civili e penali previste dalla normativa vigente - a **sanzioni disciplinari** da parte della Società, secondo quanto previsto dalla legislazione sul lavoro e dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e/o dall'eventuale Contratto Collettivo aziendale (da intendersi pertanto come qui espressamente richiamati).

Quando si determina che il comportamento segnalato costituisce un'infrazione in materia di lavoro, la Società può adottare le misure appropriate in conformità con il regime disciplinare applicabile e, in particolare, con le disposizioni del Contratto collettivo e della normativa sul lavoro applicabile alla Società.

Sono inoltre previste dal Decreto Whistleblowing le seguenti **Sanzioni amministrative**:

Chi:

- ostacola o tenta di ostacolare una delle persone Segnalanti o degli altri Soggetti Tutelati, in relazione a qualsiasi Segnalazione o la mette sotto pressione attraverso procedimenti giudiziari o amministrativi intenzionali, o
- adotta un atto ritorsivo,
- viola le disposizioni in materia di riservatezza,
- non svolge attività di verifica e analisi delle Segnalazioni ricevute

commette un **illecito amministrativo** e, a meno che l'illecito non sia punito con una pena più severa da un'altra disposizione di legge, è punito con **sanzione amministrativa pecuniaria** da 10.000,00 a 50.000,00 euro.

8. ALTRO

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Procedura, trova applicazione il Decreto Whistleblowing.

APPENDICE A - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1.1 Ogni trattamento dei dati personali effettuato ai fini della gestione della Segnalazione deve essere effettuato a norma della normativa in materia di protezione dei dati personali (GDPR, Provvedimenti del Garante, D.Lgs. 196/2003)².

Di conseguenza, chiunque sia coinvolto nella ricezione e trattazione di Segnalazioni non anonime è tenuto a rispettare tutte le politiche, le deleghe, le nomine, le autorizzazioni, le procedure, i protocolli e le istruzioni scritte di sicurezza previste dal sistema privacy della Società, ferme restando le ulteriori regole previste dalla presente procedura.

1.2 I dati personali che appaiano non ragionevolmente pertinenti e utili al trattamento di una specifica Segnalazione non sono raccolti o, se ricevuti o raccolti accidentalmente, devono essere prontamente cancellati da parte del Gestore della Segnalazione competente rispetto alla Violazione.

Allo stesso modo, saranno cancellati i dati personali eventualmente segnalati e riferiti a comportamenti non compresi nell'ambito di applicazione della legge e/o della presente Procedura.

Se le informazioni ricevute contengono dati personali compresi nelle categorie speciali di dati di cui all'art. 9 del GDPR, saranno cancellate immediatamente, senza essere registrate ed elaborate.

1.3 Se si stabilisce che le informazioni fornite o parte di esse non sono veritiere, devono essere immediatamente cancellate non appena tale circostanza emerge, a meno che la mancanza di veridicità possa costituire un reato, nel quale caso le informazioni saranno conservate per il tempo necessario durante il procedimento legale.

1.4 I trattamenti suddetti devono essere effettuati dalla Società (titolare del trattamento) nel rispetto dei principi generali di cui agli articoli 5³ e 25⁴ del GDPR, nonché adottando misure appropriate a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati.

² E, da parte delle Autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, della Direttiva (UE) 2016/680.

³ 1. Art. 5 GDPR: I dati personali sono:

- a) trattati in **modo lecito, corretto e trasparente** nei confronti dell'interessato («liceità, correttezza e trasparenza»);
- b) raccolti per **finalità determinate, esplicite e legittime**, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità («limitazione della finalità»);
- c) **adeguati, pertinenti e limitati** a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («minimizzazione dei dati»);
- d) **esatti** e, se necessario, **aggiornati**; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («esattezza»);
- e) **conservati** in una forma che consenta l'identificazione degli interessati **per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità** per le quali sono trattati («limitazione della conservazione»);
- f) trattati in maniera da **garantire un'adeguata sicurezza dei** dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali («integrità e riservatezza»)

⁴ Art. 25 GDPR: Articolo 25 Protezione dei dati fin dalla progettazione e protezione dei dati per impostazione predefinita

1. Tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone fisiche costituiti dal

1.5 Il Gestore delle Segnalazioni, in coordinamento con la Funzione IT e la Funzione PRIVACY della Società:

- definisce, tramite la presente Procedura e gli allegati alla stessa, il proprio modello di ricevimento e gestione delle Segnalazioni Interne, individuando, con riguardo alla Società, misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi derivanti dai trattamenti effettuati,
- provvede all'esecuzione della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) effettuata dalla stessa Funzione Privacy, e
- disciplina il rapporto con eventuali fornitori esterni che trattano dati personali per conto della Società ai sensi dell'art. 28 del GDPR (*nomine Responsabili esterni*, es. Gestore/i esterni della Segnalazione designato/i da parte della Società, terzi gestori tecnici del Portale/Software);
- provvede a fornire, e/o individua le eventuali diverse Funzioni aziendali incaricate di fornire, al Segnalante, alle Persone Coinvolte e alle altre categorie di persone interessate rilevanti, idonea *Informativa relativa al trattamento dei dati personali* (ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR), conforme ai testi approvati dall'organo amministrativo delegato competente della Società.

1.6 Il terzo fornitore ISWEB garantisce che il Canale Interno di Segnalazione Interna "Portale/Software" è progettato e realizzato in modo sicuro e tale da garantire la riservatezza dell'identità della persona Segnalante e degli eventuali terzi citati nella Segnalazione e la protezione della Segnalazione dal rischio di accesso non autorizzato, perdita di integrità e/o disponibilità.

La configurazione delle funzionalità di base del Portale/Software è di competenza del ruolo Admin designato, mentre la manutenzione tecnica è di competenza del terzo fornitore del Portale/Software (ISWEB).

1.7 L'accesso ai dati personali contenuti nel Portale/Software sarà limitato, nell'ambito delle rispettive competenze e funzioni, esclusivamente a:

- a) Gli amministratori di sistema (Admin) che lo gestiscono direttamente, nei limiti dei privilegi allo stesso attribuiti.
- b) I Case Manager designati in base alla presente Procedura, e, su autorizzazione degli stessi, i consulenti esterni delegati nell'indagine, con i quali verranno sottoscritti previ accordi di riservatezza.

trattamento, sia al momento di determinare i mezzi del trattamento sia all'atto del trattamento stesso il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate, quali la pseudonimizzazione, volte ad attuare in modo efficace i principi di protezione dei dati, quali la minimizzazione, e a integrare nel trattamento le necessarie garanzie al fine di soddisfare i requisiti del presente regolamento e tutelare i diritti degli interessati.

2. Il titolare del trattamento **mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate** per garantire che siano trattati, per impostazione predefinita, solo i dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento. Tale obbligo vale per la quantità dei dati personali raccolti, la portata del trattamento, il periodo di conservazione e l'accessibilità. In particolare, dette misure garantiscono che, per impostazione predefinita, non siano resi accessibili dati personali a un numero indefinito di persone fisiche senza l'intervento della persona fisica.

ITALSCANIA S.P.A.
Via di Spini, 21
38121 Trento - Italia

Telefono
0461 996111
Int. +39 0461 996111

Telefax
0461 996198
Int. +39 0461 996198

Internet: www.scania.it
E-mail: italscania@scania.it

- c) Gli incaricati del trattamento eventualmente nominati e/o i responsabili esterni eventualmente designati dalla Società.
- d) I referenti degli organi competenti del Gruppo Scania/TRATON/VW ai quali venga concesso tempo per tempo da parte dell'Organismo di Vigilanza 231 l'autorizzazione all'accesso ai dati relativi alle Segnalazioni.

1.8 Le misure di sicurezza applicate al Portale/Software sono illustrate nel documento obbligatorio di **DPIA** redatto dalla Società nonché negli ulteriori documenti di volta in volta menzionati nel medesimo.

1.9 L'**Informativa Privacy Whistleblowing** deve essere messa a disposizione dei Segnalanti, a cura del Gestore della Segnalazione competente, con le seguenti principali modalità:

- ✓ tramite apposito **link/ipertesto visionabile nella home page del Portale/Software** <https://italscania.wbisweb.it/#/>;
- ✓ nel caso in cui il primo contatto con l'interessato avvenga via **telefono od oralmente**: mediante avviso verbale circa la disponibilità dell'**Informativa Privacy** nella home page Portale/Software e/o nella separata sezione "whistleblowing" del sito web della Società <https://www.scania.com/it/it/home/admin/misc/whistleblowing.html>.

1.10 La condivisione dei dati connessi alle Segnalazioni con gli organi competenti del Gruppo SCANI/TRATON/VW, per finalità di condivisione dello svolgimento dell'indagine e della decisione relativa (inclusi gli aspetti concernenti le misure immediate, la tutela delle prove e i processi disciplinari), comporta una **co-titolarità** del trattamento tra le società SCANIA AB, TRATON SE e ITALSCANIA SPA e VW AG.

Sono esclusi dalla co-titolarità i dati trattati dalla Società per finalità di manutenzione tecnica (es. Servizio help desk di 1° livello) e di gestione delle configurazioni funzionali e di sicurezza disponibili nel back-end del Portale (es. modifica testi di front-end, configurazione dei ruoli utenti – admin e case manager - e dei privilegi ad essi rispettivamente associati, emissioni di password temporanee richieste dagli utenti, etc.).

APPENDICE B - TUTELE

1. SOGGETTI TUTELATI

I Soggetti Tutelati includono,

- il **Segnalante** (anche anonimo, di cui si scopra l'identità in un secondo momento),
- coloro che sporgono denuncia all'Autorità Giudiziaria in relazione ad una Violazione,
- coloro che effettuano un Divulgazione Pubblica, e
- le seguenti categorie di persone:

- **Facilitatori,**
- **Person**e del medesimo Contesto lavorativo della persona Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o di colui che ha effettuato una Divulgazione Pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado (cugini),
- **Colleghi di lavoro** della persona Segnalante, della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o effettuato una Divulgazione Pubblica, che lavorano nel medesimo Contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente,
- **Rappresentanti legali dei dipendenti nell'esercizio delle loro funzioni di consulenza e sostegno del Segnalante,**
- **Enti di proprietà, o che sono datori di lavoro, o che operano nel medesimo Contesto Lavorativo, delle suddette persone, oppure con le quali le suddette persone hanno qualsiasi altro tipo di rapporto in ambito lavorativo o nelle quali esse detengono una partecipazione significativa.**

A tal fine, un interesse nel capitale o nei diritti di voto connessi ad azioni o partecipazioni è considerato significativo quando, in virtù della sua proporzione, consente alla persona che lo detiene di esercitare un'influenza sulla persona giuridica in cui l'interesse è detenuto.

2. TUTELE

Nel caso di Segnalazione vengono garantite a **tutti i Soggetti Tutelati** le seguenti inderogabili tre categorie di Tutele legali:

- **MISURE DI PROTEZIONE,**
- **MISURE DI SOSTEGNO,**
- **DIRITTO ALLA RISERVATEZZA,**

come di seguito meglio indicato.

Con riguardo, inoltre, alle **sole persone Segnalanti**, le Tutele si applicano anche qualora la Segnalazione o la denuncia all'autorità giudiziaria o la Divulgazione Pubblica avvenga nei seguenti casi:

- a) **quando il Rapporto giuridico con la Società non è ancora iniziato**, se le informazioni sulle Violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- b) **durante il periodo di prova;**
- c) **dopo lo scioglimento del Rapporto giuridico**, se le Informazioni sulle Violazioni sono state acquisite nel corso del Rapporto giuridico.

I **motivi** che hanno indotto la persona a segnalare o divulgare pubblicamente **sono irrilevanti** ai fini delle Tutele.

3. MISURE DI PROTEZIONE⁵

Ai Soggetti Tutelati si applicano le seguenti **Misure di protezione**:

- Divieto di Ritorsione,
- Protezione dalle Ritorsioni,
- Limitazioni di responsabilità,
- Rinunce e transazioni condizionate.

NB: Le Misure di protezione si applicano anche:

a) nei casi di Segnalazione o Divulgazione Pubblica anonima, se la persona Segnalante è stato successivamente identificata e ha subito Ritorsioni, e

b) nei casi di Segnalazione Esterna presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea (*es. Ufficio europeo per la lotta antifrode*), in conformità alle condizioni relative alle Segnalazioni Esterne stesse.

3.1. Divieto di ritorsione

I Soggetti Tutelati non possono essere sottoposti a nessuna Ritorsione (per tale intendendosi *qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, vietato dalla legge o posto in essere a causa della Segnalazione o della denuncia all'Autorità giudiziaria o della Divulgazione Pubblica e che provoca o può provocare alla persona Segnalante in buona fede, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto o un particolare svantaggio nel Contesto lavorativo o professionale*) (**divieto di atti ritorsivi**). La Società si impegna a fare rispettare tassativamente tale divieto.

La «Ritorsione» va **intesa estensivamente**, includendo, **a titolo esemplificativo** e non esaustivo;

- a) il **licenziamento**, la **sospensione** o misure equivalenti;
- b) la **retrocessione** di grado o la **mancata promozione**;
- c) il mutamento di funzioni, il **cambiamento del luogo di lavoro**, la **riduzione dello stipendio**, la **modifica dell'orario di lavoro**;
- d) la **sospensione della formazione** o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa;
- e) le **note di demerito o referenze negative**;
- f) l'adozione di **misure disciplinari** o di altra sanzione, anche pecuniaria;
- g) la **coercizione**, l'**intimidazione**, le **molestie** o l'**ostracismo**;
- h) la **discriminazione** o comunque il **trattamento sfavorevole**;

⁵ La Tutela prevista per il Segnalante verrà garantita solo in caso di segnalazioni formulate da soggetti chiaramente identificatisi. Il disvelamento dell'identità da parte del Segnalante potrà avvenire in qualsiasi momento anche dopo la Segnalazione, senza pregiudizio per la tutela sopra accordata.

- i) la **mancata conversione** di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, **laddove il lavoratore avesse legittime aspettative** a detta conversione;
- j) il **mancato rinnovo** o la **risoluzione anticipata** di un contratto di lavoro a termine;
- k) i **danni**, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i **pregiudizi economici o finanziari**, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi;
- l) l'inserimento in elenchi impropri (es. **liste nere**) sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che possono comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro;
- m) la **conclusione anticipata** (risoluzione) o l'**annullamento del contratto per la fornitura di beni o servizi**; l'**introduzione di modifiche peggiorative** del contratto di servizio o fornitura;
- n) l'**annullamento di una licenza o di un permesso**;
- o) la richiesta di sottoposizione ad **accertamenti psichiatrici o medici**.

3.2. Protezione dalle Ritorsioni

3.2.1 Reazione

Nel caso in cui un membro della Società, contravvenendo alle disposizioni della presente Procedura, compia atti ritorsivi dirette o indirette, sarà la Società stessa a prendere le misure necessarie per garantire che tali atti cessino al più presto e, se del caso, adotterà le misure disciplinari o di responsabilità necessarie contro i responsabili.

3.2.2 Invalidità degli atti

In caso di mancata applicazione o inosservanza, anche parziale, del divieto di atti ritorsivi da parte della Società, il Soggetto Tutelato potrà invocare, anche in via cumulativa:

- La **nullità ex lege degli atti di Ritorsione**, nonché degli atti amministrativi volti a impedire od ostacolare la presentazione di Segnalazioni, cui consegue il ripristino della situazione precedente agli stessi.
- La **reintegrazione nel posto di lavoro** alle medesime condizioni ex ante, ai sensi della normativa applicabile in materia al lavoratore, qualora il Soggetto Tutelato sia stato licenziato a causa della Segnalazione.

Esempi non esaustivi di azioni riparative:

- ✓ *Equo accesso a qualsiasi promozione e formazione eventualmente negata*
- ✓ *Ritiro del contenzioso contro il Segnalante*
- ✓ *Cancellazione di qualsiasi registrazione / dato / documento che potrebbe costituire un fascicolo per una lista nera o ritorsioni successive*
- ✓ *Riapertura di una procedura di gara*
- ✓ *Ripristino di un contratto annullato*
- ✓ *Scuse*

- ✓ *Riconoscimento per avere sostenuto i valori o l'interesse della Società attraverso la Segnalazione di Violazioni*
- ✓ *Compensazione finanziaria per le perdite passate, presenti e future*
- ✓ *Compensazione finanziaria per il dolore e la sofferenza, comprese le spese mediche*

- L'eventuale **risarcimento dei danni**.

3.2.3 Denuncia all'ANAC

I Segnalanti possono comunicare all'ANAC le Ritorsioni che ritengono di avere subito.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'INL, ferma l'esclusiva competenza dell'ANAC circa la valutazione degli elementi acquisiti e l'eventuale applicazione delle Sanzioni amministrative.

3.2.3 Onere della prova

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o comunque di controversie stragiudiziali aventi ad oggetto l'accertamento dei comportamenti, atti o omissioni, costituenti Ritorsione vietata, si presume che gli stessi siano stati posti in essere a causa della Segnalazione o alla Divulgazione Pubblica.

Grava pertanto su chi è accusato di averli posti in essere **l'onere di dimostrare che essi sono motivati da ragioni debitamente giustificate ed estranee** alla Segnalazione o alla Divulgazione Pubblica.

In caso di **domanda risarcitoria presentata all'autorità giudiziaria dal Segnalante** (non anche, quindi, da altri Soggetti Tutelati), se egli ragionevolmente dimostra di aver effettuato una Segnalazione o una Divulgazione Pubblica e di aver subito un danno, **si presume, salvo prova contraria da parte dell'accusato, che il danno sia conseguenza di tale Segnalazione o Divulgazione Pubblica.**

3.3. Limitazioni di responsabilità

A condizione che vi fossero **fondati motivi per ritenere che** la Segnalazione o Diffusione Pubblica o la denuncia delle stesse Informazioni **fosse necessaria** per svelare la Violazione, la persona o l'ente **Segnalante non è penalmente perseguibile**, ed è altresì **esclusa ogni ulteriore responsabilità civile o amministrativa**, nei procedimenti giudiziari, per la rivelazione o diffusione di Informazioni sulle Violazioni:

- coperte da obblighi di **segreto** (d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico, commerciale o industriale) (punite dagli artt. 326, 622, 623 codice penale),
- relative alla tutela del **diritto d'autore**,
- relative alla **protezione dei dati personali (privacy)**,
- che **offendono la reputazione della Persona Coinvolta (diffamazione)**.

L'esimente penale, civile e amministrativa suddetta, tuttavia, non vale:

- a) nel caso di **condotte di reato che il Segnalante attui per acquisire o accedere alle Informazioni** oggetto della Segnalazione.
Es. sussiste il reato di accesso abusivo ad un sistema informatico in relazione al fatto di chi ha intenzionalmente violato il sistema di posta elettronica di un collega di lavoro per procurarsi prove a sostegno della Segnalazione, e
- b) **per i comportamenti, gli atti o le omissioni non collegati alla Segnalazione**, alla denuncia all'autorità giudiziaria o alla Divulgazione Pubblica o non strettamente necessari a rivelare la Violazione.

La Società potrà inoltre disporre nei confronti delle persone che decidono ad attuare la Ritorsione l'irrogazione di **Sanzioni disciplinari**, in conformità a quanto previsto dai seguenti documenti:

- Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, eventuale Contratto Collettivo aziendale (da intendersi pertanto come qui espressamente richiamati).

3.4. Forma obbligata della transazione o rinuncia

I diritti e le Tutele previsti in favore del Segnalante **non possano essere oggetto di rinuncia o transazione, integrale o parziale**, che, pertanto, si intendono invalide, salvo che siano effettuate nelle forme e nei modi di cui all'articolo 2113, quarto comma, c.c.

4. MISURE DI SOSTEGNO

Il Segnalante ha inoltre diritto alle **misure di sostegno** consistenti in **Informazioni, assistenza e Consulenze gratuite** sulle modalità di Segnalazione e sulla protezione dalle Ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della Persona Coinvolta (c.d. Segnalato), nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Tali misure di sostegno sono fornite dagli Enti del Terzo Settore che hanno stipulato convenzioni con ANAC. L'**elenco degli Enti del Terzo Settore** è pubblicato sul sito web: <https://www.anticorruzione.it/-/whistleblowing>.

Tali Informazioni, assistenza e consulenza gratuite possono essere richieste in qualsiasi momento da parte del Segnalante a tali Enti del terzo Settore, anche prima della effettiva comunicazione della Segnalazione.

5. RISERVATEZZA

5.1. Generalità

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per la finalità di dare adeguato Sèguito alle stesse.

Al Segnalante non anonimo deve essere garantita, da parte della Società, del Gestore della Segnalazione e di chiunque altro sia coinvolto nella ricezione e trattazione di una Segnalazione, la riservatezza circa:

- **l'identità del Segnalante e dei Facilitatori** (diritto alla riservatezza), durante tutto il processo di gestione della Segnalazione, verso chiunque non sia Gestore della Segnalazione o altrimenti autorizzato, e
- **il contenuto della Segnalazione**, inclusa la **documentazione** ad essa allegata, nella misura in cui il relativo disvelamento, anche indirettamente, possa consentire l'identificazione del Segnalante.

In tutte le fasi di attività, è **vietato rivelare al soggetto Segnalato e ad altri soggetti non espressamente autorizzati l'identità del Segnalante, senza il consenso espresso del Segnalante.**

I Canali di Segnalazione Interna adottati dalla Società devono, pertanto, garantire la suddetta riservatezza, che si estende anche all'identità di qualsiasi altra persona interessata menzionata nella Segnalazione (es. Persona Coinvolta, testimoni, ecc.) o il cui nominativo sia individuato nel corso delle valutazioni ed indagini che seguono la stessa.

A tal proposito, inoltre, verranno sottoscritti specifici impegni di riservatezza con i soggetti incaricati della loro gestione.

5.2. Esclusione della riservatezza

L'obbligo di riservatezza **non si applica** nei seguenti casi:

i) quando la **divulgazione** dell'identità del Segnalante rappresenta un **obbligo necessario e proporzionato** imposto dal diritto dell'Unione o nazionale **nel contesto di indagini** da parte delle Autorità nazionali **o di procedimenti giudiziari**, anche al fine di salvaguardare i diritti della difesa della persona Segnalata.

Allo scopo, il **Segnalato deve essere avvertito senza ritardo, da parte del Gestore della Segnalazione, di una Segnalazione infondata presentata in mala fede o con colpa grave ai suoi danni** per poter valutare se esercitare eventuali diritti nei confronti della persona Segnalante⁶; o

ii) esistenza di un obbligo di comunicazione del nominativo del Segnalante all'**Autorità giudiziaria** (Tribunale, Procura della Repubblica), **o di Polizia**, o

iii) eventuale **rinuncia volontaria** per iscritto alla riservatezza in qualsiasi momento da parte del Segnalante, o

⁶ Per consentire al Segnalato di presentare, ove ve ne fossero gli estremi, denuncia-querela per il reato di calunnia, di diffamazione o altri reati eventualmente riscontabili nel caso concreto, e anche in considerazione del fatto che il Segnalato, in Italia, può affidare ad un legale il compito di effettuare "investigazioni difensive preventive" (ex artt. 327 bis e 391 nonies c.p.p., istituti che possono servire alla persona ingiustamente accusata di un reato anche per individuare l'identità della persona che abbia effettuato una segnalazione anonima a suo carico).

iv) qualora la **conoscenza** dell'identità del Segnalante sia **indispensabile** per la **difesa dell'incolpato**, solo in presenza del **consenso** espresso alla rivelazione della propria identità da parte della persona Segnalante.

Tali divulgazioni sono soggette alle garanzie previste dalle norme applicabili. In ogni caso, il Segnalante **deve essere informato per iscritto** dal Gestore della Segnalazione o dall'Autorità competente, **in merito alle ragioni** della rivelazione dei dati riservati **prima della divulgazione** della sua identità, **salvo ciò non pregiudichi le relative indagini o procedimenti giudiziari**⁷.

La Società, il Gestore della Segnalazione e chiunque altro sia coinvolto nella ricezione e trattazione di una Segnalazione, inoltre, devono tutelare **l'identità delle Persone Coinvolte e delle altre persone menzionate nella Segnalazione** fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della Segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie di riservatezza previste in favore del Segnalante.

6. PRESUPPOSTI DELLE TUTELE. SEGNALAZIONE INFONDATA, IN MALA FEDE O CON COLPA GRAVE

Le Misure di Protezione sopra descritte si applicano qualora ricorrano le seguenti **condizioni**:

a) al momento della Segnalazione o della denuncia all'Autorità giudiziaria o della Divulgazione Pubblica, il Segnalante aveva **ragionevole motivo di ritenere che le Informazioni** sulle Violazioni segnalate o denunciate o Divulgate pubblicamente **fossero vere**, anche se non sono fornite prove conclusive, e rientrassero nell'ambito oggettivo di cui al par. 2.3; e

b) la Segnalazione o Divulgazione Pubblica è stata effettuata sulla base di quanto previsto dalla presente Procedura e dalla legge applicabile.

La Tutela dei Soggetti Tutelati sussiste anche in caso di **segnalazioni o divulgazioni rivelatesi poi infondate**, qualora il Segnalante, al momento della Segnalazione o Divulgazione pubblica, abbia avuto **fondati motivi per ritenere che la Segnalazione fosse necessaria per svelare la Violazione** e la Segnalazione o Divulgazione Pubblica o denuncia all'Autorità giudiziaria che le Informazioni rientrassero nell'ambito di applicazione della presente procedura.

Le Tutele in favore dei Soggetti Tutelati non sono garantite, e al Segnalante è irrogata altresì una Sanzione disciplinare, allorché sia **accertata, anche con sentenza di primo grado**,

i) **la responsabilità penale** del Segnalante per i reati di calunnia o diffamazione in relazione ai fatti oggetto di Segnalazione, o

⁷ L'Autorità competente, quando informa come sopra il Segnalante, invia allo stesso una spiegazione scritta delle ragioni alla base della divulgazione dei dati riservati in questione.



Italscania S.p.A.

ii) la **responsabilità civile** del Segnalante, per lo stesso titolo (ai sensi dell'art. 2043 del codice civile che prevede il diritto al risarcimento dei danni a favore di chiunque sia vittima di un danno extra-contrattuale provocato da terzi), nei casi di **dolo o colpa grave**.

Sono da considerarsi in **mala fede/colpa grave** (e pertanto fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi), le Segnalazioni effettuate con la **consapevolezza** dell'**abuso/strumentalizzazione** della procedura di Segnalazione, es. manifestamente infondate, **opportunistiche** e/o fatte al **solo scopo di danneggiare** il Segnalato o altri soggetti citati nella Segnalazione (dipendenti, membri di organi sociali, fornitori, partner, ecc.).

Nell'ipotesi di **Divulgazione Pubblica** il Segnalante beneficia della Tutela legale se, in aggiunta alla condizione base, ricorre altresì uno dei Presupposti della Divulgazione Pubblica previsti nel Capitolo 3.3.2.2.

APPENDICE C - Scania Group Policy 20

Si rimanda all'ultima versione della policy di gruppo:

<https://www.scania.com/group/en/home/admin/misc/whistleblowing.html>